**Dichiarazioni dei redditi omessa: rimedi**

Entro il 30 settembre di ogni anno devono essere presentate le dichiarazioni dei redditi. Tuttavia, il

contribuente che non abbia provveduto entro tale termine, ha la possibilità di inviare il modello entro 90 giorni (dichiarazione tardiva) ovvero anche oltre tale termine, corrispondendo le sanzioni dovute e - se del caso - anche le imposte non versate.

L’omessa presentazione della dichiarazione si realizza nei seguenti casi:

- mancata presentazione della dichiarazione;

- presentazione della dichiarazione con un **ritardo superiore a 90 giorni** rispetto al termine fissato per l’invio.

Secondo quanto previsto dall’art. 1, D.Lgs. n. 471/1997, nella versione modificata dal D.Lgs. n. 158/2015 e vigente dal 1° gennaio 2016, la sanzione applicabile varia a seconda che sia o meno dovuta l’imposta:

- **dal 120% al 240%** delle imposte dovute con un minimo di 250 euro;

- **da 250 a 1.000 euro** se non sono dovute imposte.

Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata entro il termine per l’invio di quella relativa al **periodo d’imposta successivo** si applica una sanzione amministrativa:

- da 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro. La riduzione delle sanzioni è ammessa soltanto a condizione che non abbia avuto inizio qualunque attività accertativa di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza

- da 150 a 500 euro se non sono dovute imposte.

**Nota bene**

Le dichiarazioni presentate **entro 90 giorni** dalla scadenza del termine, sono considerate valide, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative previste per il ritardo. In tal caso, dalla dichiarazione tardiva potrà risultare un’imposta dichiarata e non versata, sanzionabile mediante l’applicazione della sanzione di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997:

- sanzione base: 30% dell’importo non versato;

- sanzione ridotta: 15% se il versamento dell’importo dovuto avviene entro 90 giorni.

Pertanto:

- per i ritardi sino a 14 giorni, la sanzione è quella del 15%, ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (come attualmente previsto);

- per i ritardi da 15 a 90 giorni, la sanzione è pari al 15%;

- per i ritardi superiori a 90 giorni, la sanzione è pari al 30%.

Inoltre, nel caso di tardiva presentazione della dichiarazione è ammessa la possibilità di fare ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.

**Esempio**

Si supponga che una S.p.a. abbia omesso di inviare il modello UNICO SC 2016 entro il 30 settembre 2016 e che provveda all’invio dello stesso entro il 28 dicembre 2016.

In tal caso, per il tardivo invio della dichiarazione trova applicazione la sanzione amministrativa compresa tra 150 e 500 euro.

Dato che l’invio in questione avviene entro 90 giorni dalla scadenza del termine, è possibile fare ricorso al ravvedimento operoso. Secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 471/1997, nel caso in cui l’omissione della presentazione della dichiarazione sia sanata con un ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione applicabile si riduce ad un 1/10 del minimo.

Pertanto si applicherà una sanzione pari a 15 euro.

Inoltre, nel caso in cui a seguito della presentazione della dichiarazione dovessero emergere anche delle imposte da pagare, si dovrà applicare anche la sanzione prevista dall’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, con possibilità di fare ricorso anche in questo caso al ravvedimento operoso.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Riduzione della sanzione** | **%** | **Regolarizzazione dell’omesso versamento** |
| 1/15 per ogni giorno di ritardo | Da 0,2% a 1,4% | entro 14 giorni |
| 1/10 del 15% | 1,5% | entro 30 giorni |
| 1/9 del 15% | 1,67% | entro 90 giorni |
| 1/8 del 30% | 3,75% | entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa |
| 1/7 del 30% | 4,2857% | entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa |
| 1/6 del 30% | 5% | oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa |
| 1/5% del 30% | 6% | dopo il Processo verbale di constatazione |